

18542/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI

Dott. LUCIANO IMPERIALI

Dott. STEFANO FILIPPINI

Dott. SERGIO BELTRANI

Dott. GIOVANNI ARIOLLI

SENTENZA
- Presidente - N. 110
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 11363/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TERRAZZANO MARCELLO N. IL 29/04/1974

avverso la sentenza n. 3582/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ssa *M. Gureffina Fedarou*
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio della sentenza imper-*
gnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Luigi Vallefuoco* il quale si associa alle
richieste del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Terrazzano Marcello, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18/10/2013 dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 28/12/2011, riduceva la pena ad euro 200,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 61 n. 11 e 627 cod. pen. Deduce violazione di legge per avere omesso la Corte territoriale di valutare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché il difetto di motivazione per non essersi pronunciata sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in quanto per sopravvenuta *abolitio criminis* la sottrazione di cose comuni (art. 627 cod. pen.) non è più prevista dalla legge come reato, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

2. In caso di "*abolitio criminis*", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una "*res judicanda*"; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure - in questo caso per il venir meno della componente soggettiva - il rapporto processuale è risolto (Sez. 4, sentenza n. 32131 del 6/5/2011, Rv. 251096).

3. A nulla vale, pertanto, ad escludere la declaratoria di intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice, l'inammissibilità dei motivi di


ricorso per cassazione, da ravvisarsi quanto alla prima censura nel carattere di novità della questione non dedotta in precedenza davanti al giudice di appello e, riguardo, alla seconda, per la genericità del motivo di appello avendo omesso il ricorrente di specificare le ragioni in forza delle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere il beneficio della non menzione.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 28/04/2016

Il Consigliere estensore
Giovanni Anfolli



Il Presidente
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL _____ - 4 MAG. 2016



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

